



CQC: tutta la professionalità dell'autista in una carta.

Nel 2007 il settore dell'autotrasporto subisce una svolta: i mezzi di trasporto sono rimasti gli stessi, ma deve cambiare la preparazione degli autisti a cui oggi viene richiesta una professionalità valutata attraverso un apposito esame e certificata da una carta: la Carta di Qualificazione del Conducente.

pag. 7

ATTUALITÀ

Per superare gli esami dell'APC bisogna saperne..una più del diavolo. Vi spieghiamo le regole per conseguire brillantemente questo importante attestato.

pag. 4

SPECIALE CQC

Una guida ragionata ed essenziale per sapere tutto quello che serve sulla CQC, la carta di qualificazione del conducente. A cura del Dott. Francesco Foresta

Inserto allegato

SPECIALE LEGGE BIANCHI

Il decreto estivo è definitivamente legge. Inasprimento delle sanzioni, innanzitutto, e poi alcune "sviste" che speriamo vengano quanto prima corrette.

pag. 8

Direttore Responsabile

Aldo Di Castri
a.dicastri@patente.it

Redazione

Via Verdi, 87
21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332/511550
Fax 0332/530305

Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Maria Petese
m.petese@patente.it

Diana Agostinelli
d.agostinelli@patente.it

Sara Carlotti
s.carlotti@patente.it

Valerio Platia

Progetto grafico

Chiara Fiorillo
Matteo Cassarino

Fotocomposizione e stampa

Eurostampa - Luino (VA)
Via F. Turati, 104



Editore

AutoSoft Multimedia Srl

Via Verdi, 87
21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332/511550
Fax 0332/530305
<http://www.patente.it>

Trimestrale

Pubblicazione Registrata presso
il Tribunale di Varese n. 827 del
22/3/2002.

© AutoSoft Multimedia Srl. Tutti i diritti di riproduzione, in qualsiasi forma, compresa la messa in rete, che non siano espressamente per fini personali o di studio, sono riservati. Per qualsiasi utilizzo che non sia individuale è necessaria l'autorizzazione scritta da parte di AutoSoft Multimedia Srl.

Chiuso in redazione il 20 novembre 2007

AVVISO AI CLIENTI

La nuova sede di AutoSoft
Multimedia è in via Verdi 87
21010 Germignaga (VA). I numeri
di telefono e fax restano gli stessi.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del nostro lettore:

Con mero rammarico oggi 14/9/2007 ho ricevuto la vostra pubblicazione trimestrale, ho notato nell'articolo attualità da voi elaborato "liberalizzazione - spazio alle DIA" dove citate che alcune province hanno distribuito già la modulistica necessaria per la presentazione della "DIA". Non siete a conoscenza, non per colpa vostra, certamente, esiste in Italia una provincia che si è sostituita ai Ministeri competenti in tale materia, dove già ha rilasciato da qualche mese l'inizio attività a sei o sette nuove autoscuole, e questa è la provincia di SALERNO. Tanto vi comunico per darne se possibile informazione. Chi vi scrive si è attivato già da molto tempo a comunicare alla provincia medesima che ciò che veniva fatto era in contrasto con le norme vigenti: e non solo, sono munito di parere del Ministero delle Infrastrutture che sconfessa ciò che è stato fatto dai funzionari di tale provincia.
Invio distinti saluti

Vricella Andrea

Spettabile redazione,
la presente per proporvi una questione che potrà interessare anche altri colleghi. La mia autoscuola esiste dal lontano 1961 intestata a mio padre. Nel 1976 è stata a me intestata come persona fisica (impresa familiare con mia moglie). Nel 1991 ho inserito nell'impresa familiare mio figlio. Nel 1992 ho trasformato la ditta individuale in SAS. Nel 1999 mio figlio ha preso il patentino di istruttore di guida. Ora, volendo andare in pensione ed intestare l'autoscuola a mio figlio, in base alle nuove disposizioni deve essere anche insegnante?

Tengo a precisare che in questa situazione ci sono vari colleghi, chi ha il figlio insegnante e non istruttore o viceversa, o per mancanza di titoli di studio o per menomazioni es. vista-problemi motori ecc. In attesa di una vs. gentile risposta porgo distinti saluti
Angelo Musicco

Il disappunto di questo titolare è evidente di fronte a disposizioni normative che, in questo caso, mettono in seria difficoltà la prosecuzione della sua attività di autoscuola. In questo senso, tuttavia, la norma parla chiaro e richiede la presenza di entrambi i titoli per poter avere la titolarità di un'autoscuola con il chiaro obiettivo di garantire e salvaguardare un buon livello di professionalità del settore.

LO SAI CHE... 

Lo sai che...

SIDA TUTTOPRENOTA MILLENNIUM è già stato aggiornato con la nuova procedura **PRENOTA CQC**.

SIDA Tuttopenota Millennium è già stato predisposto e aggiornato con la nuova funzione che prevede il collegamento telematico con gli Uffici Provinciali per la prenotazione CQC in esenzione e/o per il rilascio del duplicato di una CQC deteriorata.

Per il collegamento e la funzione "prenota CQC" **non è necessaria nessuna variazione di linea**, occorre solo aggiornare Tuttopenota.

Per aggiornare Tuttopenota Millennium è sufficiente utilizzare SIDA Connect oppure scaricare l'intero programma aggiornato dal sito www.patente.it all'indirizzo http://www.patente.it/sida/tuttopenota_download.htm

Lo sai che...

SIDA GESTIONE è il software gestionale attualmente più completo per le autoscuole. Ecco le nuove funzioni che rendono SIDA Gestione il gestionale adatto a gestire le pratiche di autoscuola a 360°:

- **CQC**

SIDA gestione contempla tutti i tipi di CQC (merci, persone o entrambi) in tutti i casi possibili: rilascio per titoli, rilascio per esami, rinnovi, duplicati e conversioni.

- **ADR e CAP**

Con la nuova versione di SIDA Gestione le autoscuole possono gestire in modo facile e completo anche tutti i CAP e le pratiche ADR.

Lo sai che...

CD QUIZ CASA

Per chi infine utilizza SIDA CD QUIZ CASA la Gestione di SIDA diventa un comodo strumento che permette direttamente all'autoscuola di rilasciare i codici di autorizzazione per l'utilizzo del CD. Tutte le nuove funzioni sono disponibili nell'aggiornamento che sarà distribuito dai primi di gennaio.

Diritto in pillole per autoscuole

Nel precedente numero di www.patente.it abbiamo parlato delle Direttive Europee e degli strumenti che il nostro ordinamento può utilizzare per darne attuazione.

Molto spesso, soprattutto nel caso di direttive complesse e rilevanti come la 2003/59 (sulla qualificazione iniziale e periodica dei conducenti dei veicoli di trasporto merci e persone), i passi che compie il nostro ordinamento per realizzare quanto previsto dalla Direttiva possono essere molto lunghi e complessi. Eccoli in sintesi:



Aprile 2005	Legge Delega n. 62 del 18 aprile 2005	<i>Il Parlamento delega il Governo ad emanare il decreto legislativo per l'attuazione della Direttiva 2003/59.</i>
Novembre 2005	Decreto Legislativo n. 286 del 21 novembre 2005	<i>Il Governo dà attuazione alla direttiva. Lo stesso decreto 286 stabilisce che il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive del decreto di attuazione entro 18 mesi dalla entrata in vigore dello stesso.</i>
Febbraio 2007	Decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007 recante "Enti per la formazione dei conducenti professionali, programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente"; Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n. 371, recante "Rilascio della carta di qualificazione del conducente"; Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n. 372, recante "Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente".	<i>Queste disposizioni integrano e completano l'attuazione della Direttiva relativamente ad aspetti particolari della materia.</i>
Marzo 2007	Circolare n. 29092/23.18.03 del 27/03/2007 – Norme in materia di rilascio della Carta di qualificazione del Conducente ai sensi della Direttiva 2003/59 CE	<i>Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione. Questa circolare richiama i decreti di Febbraio 2007 e regola il periodo transitorio per i titolari di patenti di guida C e CE.</i>
Agosto 2007	Circolare n. 77898/8.3 del 10 agosto 2007 "Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente"	<i>Circolare della Direzione generale per la Motorizzazione con la quale si forniscono nuovi chiarimenti in materia di obbligo del possesso della CQC, nonché di rilascio della stessa. Le disposizioni contenute nella presente circolare abrogano le disposizioni in contrasto previste dalla circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007.</i>

SIDA organizza una crociera dedicata alla formazione/informazione delle autoscuole

Dal 24 al 27 novembre SIDA è in navigazione nel Mar Mediterraneo per la crociera informativa rivolta alle autoscuole e relativa agli argomenti di maggiore attualità del momento (APC, CQC, Fastwork, legge Bianchi...).

Gli interventi didattici sono stati organizzati grazie anche alla collaborazione del Dott. Francesco Foresta (Ministero dei trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione).

Prenderanno parte alla attività di formazione/informazione esponenti di rilievo del SIIT2.



APC: per superare l'esame non basta svolgere correttamente la metà dei quesiti!

Siamo andati a curiosare un po' tra le sessioni d'esame per il rilascio degli attestati di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e cose per conto di terzi (tiriamo il fiato), cioè quello che comunemente - e senz'altro più brevemente - noi chiamiamo APC. Le considerazioni raggiunte potranno essere utili anche a tutti quelli che si preparano ad affrontare l'esame per conseguire 130 ore di docenza in più nei futuri corsi della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente).

Navigando in internet, abbiamo scoperto innanzitutto che, se un aspirante candidato vuole informarsi per tempo su come vengono valutate le prove (ricordiamo che sono due: quiz e studio del caso) certamente troverà difficile consultare i siti delle province e delle motorizzazioni; già, il primo problema è proprio questo, **in alcune zone gli esami vengono svolti presso le motorizzazioni, in altri presso gli enti provinciali.**


Inoltre, anche dopo aver individuato l'ufficio competente, non è detto che il nostro candidato riesca ad ottenere le informazioni che cerca, infatti solo pochissimi enti pubblicano i risultati sul sito e la maggior parte non consente di capire con chiarezza il metodo di valutazione adottato. Quello che salta subito all'occhio, in base agli esiti degli esami che abbiamo recuperato, è che **ottenere l'attestato è tutt'altro che semplice.** Per esempio, i risultati della seduta del 23 ottobre 2007, relativa all'autotrasporto di persone, che si è tenuta presso la Motorizzazione Civile di Milano, mostrano che **sono stati "respinti" il 52% dei candidati**, e precisamente 11 candidati su un totale di 21 presenti. Anche l'ultima sessione relativa all'autotrasporto di cose del 13 settembre 2007 non è rassicurante, anche se è meno disa-

strosa: 32% di respinti, ossia 19 candidati contro 41 "idonei". Se poi andiamo a vedere la sessione precedente, sempre dell'autotrasporto cose, del 5 luglio 2007, ritroviamo un bel 40,5% di respinti.

Ma come mai delle percentuali così alte di respinti? È forse una prerogativa della motorizzazione di Milano? Non sembra sia così. Se andiamo a vedere i risultati degli esami disponibili sul sito della Motorizzazione Civile di Napoli, ci accorgiamo che nella seduta del 18 settembre 2007, relativa all'autotrasporto di merci, sono stati giudicati "non idonei" il 74% dei candidati! Sono risultati idonei, infatti, solo 6 candidati su 23.

A questo punto ci siamo chiesti che cosa rende l'esame dell'APC così difficile. L'unico modo per darci una risposta è analizzare le valutazioni degli esami, per vedere se sono i quiz il punto dolente o i

casi pratici e magari capire quali sono gli argomenti dei quiz più difficili. Questo è possibile solo attraverso gli esiti pubblicati dalla motorizzazione di Milano che



(figura A)

mostra i punteggi suddivisi per argomenti. Ed è proprio qui che ci rendiamo conto che **l'esame APC richiede una buona preparazione su tutti gli argomenti trattati** (gli 8 capitoli del nostro SIDA Prontuario APC). Ma andiamo per gradi. Come devono essere valutate le due prove d'esame? La circolare n. 5/2006 del Ministero dei Trasporti lo spiega in modo dettagliato (figura A).

Attenzione quindi, perché pensare di studiare un po' meno bene un argomento su cui si è poco ferrati o che è più difficile e studiarne meglio un altro più facile, non permette di superare l'esame, perché nel corso della valutazione non si prende in considerazione la somma di tutti i punti della prova a quiz. **Quello che viene richiesto ai candidati, infatti, è di conoscere abbastanza bene tutto.** La tecnica di cui abbiamo parlato può essere applicata solo alla prima parte della prova a quiz, quella che accorpa i primi 4 capitoli relativi al diritto (i primi 4 capitoli del nostro SIDA Prontuario APC).

L'altro ostacolo da superare è poi quello della seconda prova. Ritornando a Milano, infatti, nella sessione del 23 ottobre 2007, su 11 candidati respinti, il 45%

Ministero dei Trasporti
S.I.T. Trasporti Lombardia e Liguria
Ufficio Motorizzazione Civile di Milano

Diritto (civile, commerciale, tributario e sociale) Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda Accesso al mercato

Estratto del verbale della seduta n° 12 del 23/10/2007

N.	TIPO ESAME	ESITO	esiti quiz per materia					studio del caso	PUNTI
			D	GCF	AM	NET	SS		
1	NAZ. E INTERNAZ.	RESPINTO	20	8	10	10	8	16	72/100
9	NAZ. E INTERNAZ.	IDONEO	18	9	8	8	10	25	78/100
10	NAZ. E INTERNAZ.	RESPINTO	20	10	10	10	10	9	69/100
11	NAZ. E INTERNAZ.	IDONEO	17	10	8	8	10	20	73/100
12	NAZ. E INTERNAZ.	RESPINTO	17	8	4	10	10	non ammesso	49/100
13	NAZ. E INTERNAZ.	RESPINTO	16	4	5	5	6	non ammesso	36/100
14	NAZ. E INTERNAZ.	RESPINTO	19	10	10	10	10	18	77/100

Norme ed esercizio tecnico Sicurezza stradale

Qui pubblichiamo una parte dell'elenco degli esiti di un esame dell'APC, elenco disponibile sul sito internet della Motorizzazione Civile di Milano.

COME VIENE VALUTATO L' ESAME D'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER AUTOTRASPORTATORI DI MERCI E VIAGGIATORI IN CONTO TERZI

fonte: circolare n. 5/2006 del Ministero dei Trasporti

Entrambi gli esami, per autotrasportatore di persone e autotrasportatore di cose conto terzi, sono costituiti da due prove scritte:

- 1) questionario di 60 quiz, con risposta a scelta tra quattro alternative;
- 2) esercitazione su un caso pratico.

Com'è strutturata la prova a quiz: questionario di 60 domande con 4 risposte di cui una sola vera

- 20 quiz, 5 quiz per ognuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale (capp. 1, 2, 3, 4 di Sida APC)
- 10 quiz per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria dell'impresa (cap. 5 di Sida APC)
- 10 quiz per la materia di Accesso al mercato (cap. 6 di Sida APC)
- 10 quiz per la materia di Norme tecniche e Gestione tecnica (cap. 7 di Sida APC)
- 10 quiz per la materia di Sicurezza Stradale (cap. 8 di Sida APC)

Com'è strutturata l'esercitazione:

viene presentata una traccia che introduce una situazione pratica e il candidato deve rispondere a 4 punti relativi al caso pratico (a, b, c, d)

Quando l'esame si intende superato: quando il candidato ottiene:

- > **almeno 30 punti per la prima prova, cioè se si risponde esattamente ad almeno il 50% dei quiz di ciascuna materia.**

Così suddivisi:

- almeno 10 quiz esatti: per diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale (capp. 1, 2, 3, 4 di Sida APC)
- almeno 5 quiz esatti: per Gestione Commerciale e Finanziaria dell'impresa (cap. 5 di Sida APC)
- almeno 5 quiz esatti: per Accesso al mercato (cap. 6 di Sida APC)
- almeno 5 quiz esatti: per Norme tecniche e Gestione tecnica (cap. 7 di Sida APC)
- almeno 5 quiz esatti: per Sicurezza Stradale (cap. 8 di Sida APC)

- > **almeno 20 punti per la seconda prova, cioè se si risponde esattamente ad almeno la metà delle richieste contenute nell'esercitazione.**

...comunque il punteggio complessivo deve essere di 60 punti (non di 50).

In conclusione...

L'obiettivo della linea è quello di consentire una preparazione omogenea e completa, come richiesto nelle prove di esame. L'APC, inoltre, è il primo passo per la preparazione dell'esame per l'ottenimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Parte degli argomenti trattati (circa il 20%), infatti, saranno approfonditi nella linea di libri e software dedicati alla CQC.

è risultato non idoneo proprio perché non ha superato il caso pratico!

E sembra che sia così anche a Teramo. Infatti, nella sessione del 20 luglio 2007, relativa al trasporto di cose, su 7 candidati respinti 6 sono risultati non idonei perché non hanno superato l'esercitazione sul caso pratico.

I temi sono tutt'altro che facili da fare e ancora meno da studiare; memorizzare 29 esercitazioni dell'autotrasporto cose (noi le abbiamo trattate nel libro SIDA APC -

QUIZ per argomento autotrasporto cose) e 30 esercitazioni dell'autotrasporto persone (noi le abbiamo trattate nel libro SIDA APC - QUIZ per argomento autotrasporto persone) non è cosa da poco.

"Ho sostenuto da poco l'esame per la capacità professionale per l'esercizio di autotrasporto persone - ci racconta Marcella di Milano - molti dei colleghi che erano presenti si sono lamentati delle difficoltà delle prove, soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento del caso

pratico. Il software QUIZ APC - persone e cose è eccezionale per prepararsi alla prima prova e il manuale è molto utile per una preparazione essenziale e veloce. Non posso dire la stessa cosa del materiale didattico di altri editori che ho trovato di difficile lettura e memorizzazione, insomma una perdita di tempo. Gli svolgimenti delle esercitazioni sono più utili ma purtroppo non sono aggiornati".


Per questo motivo **la nostra scelta è stata quella di lavorare per sintetizzare il più possibile gli svolgimenti delle esercitazioni e renderli semplici da ricordare;** non si deve infatti dimenticare che la cosa importante è rispondere a tutte le richieste che presenta il caso pratico e non è necessario dilungarsi troppo, anzi questo potrebbe indurre il candidato a commettere errori. Senza poi considerare che è praticamente impossibile memorizzare svolgimenti lunghi per tutte le 59 esercitazioni!

Tornando alle valutazioni degli esami, una domanda ci sorge spontanea: le commissioni delle motorizzazioni o province che hanno pubblicato i risultati indicando solo il punteggio complessivo della prova a quiz (v. schema a fianco), hanno optato per una graduatoria sintetica per risparmiare tempo o hanno utilizzato un metodo di valutazione in contrasto con quanto indicato dalla normativa? Lasciamo ai posteri l'ardua sentenza.

GRADUATORIA FINALE					
		Quiz	Esercitazione		
N°	CANDIDATO	VOTAZIONE QUESITI /60	VOTAZIONE PROVA PRATICA /40	VOTAZIONE TOTALE /100	ESITO FINALE
1		47	21	68	IDONEO
2		33	24	57	NON IDONEO
3		58	23	81	IDONEO
4		54	/	/	NON IDONEO

A P C

Autotrasporto di **P**ersone e **C**ose



Software



AULA **A P C** per il docente - persone e cose:

Strumento flessibile da usare in aula che si adatta alle esigenze di ogni insegnante, permettendo di costruire la lezione con supporti visivi e tutti i quiz ministeriali suddivisi per argomento.

A disposizione immagini, listato completo, strumento disegno, collegamento webcam per lavagna elettronica, ecc.

GUIDA RAPIDA **A P C** - persone e cose:

Guida a video per la consultazione rapida dei contenuti con immagini e schemi di supporto.

MODULO QUIZ **A P C** - persone e cose:

Novità autoapprendimento: quiz per argomento e quiz fac-simili d'esame.

È possibile scegliere diversi livelli di esercitazione dei quiz:

- il **1° livello** permette al candidato di studiare ed esercitarsi sui quiz in modalità di autoapprendimento.
- il **2° livello** consente di verificare quanto studiato esercitandosi attraverso i quiz per argomento, allenando la memoria fotografica e con la possibilità di ripassare in ogni momento i concetti studiati.
- il **3° livello** permette invece di provare le schede fac-simili d'esame.
- il **7° livello** dà la possibilità di esercitarsi sugli errori fatti in precedenza.

Editoria



PRONTUARIO **A P C** - persone e cose:

manuale sintetico, con i quiz e le relative soluzioni suddivisi per parte comune, parte cose e parte persone. Indicato per una preparazione essenziale e veloce.

I paragrafi, infatti, sono stati distinti cromaticamente: quelli di colore verde indicano le parti comuni ad entrambi gli esami, quelli di colore arancione la parte persone e quelli azzurri la parte cose. Sotto il testo sono riportati fedelmente i quiz ministeriale; quelli in comune tra la parte persone e la parte cose sono stati raggruppati al fine di evitare ripetizioni e rendere più veloce la preparazione all'esame.

LIBRO QUIZ **A P C** - persone:

quiz per argomento e fac-simili d'esame + **soluzioni dei casi pratici.**

Nel volume sono riportate 19 schede di esercitazione suddivise per argomento e 8 schede di verifica fac-simili d'esame disposte in ordine casuale. Il testo contiene inoltre lo svolgimento di 30 esercitazioni su casi pratici, realizzate in maniera sintetica e schematica al fine di agevolare la memorizzazione e la comprensione dei casi.

LIBRO QUIZ **A P C** - cose:

quiz per argomento e fac-simili d'esame + **soluzioni dei casi pratici.**

Nel volume sono riportate 18 schede di esercitazione suddivise per argomento e 8 schede di verifica fac-simili d'esame disposte in ordine casuale. Il testo contiene inoltre lo svolgimento di 28 esercitazioni su casi pratici, realizzate in maniera sintetica e schematica al fine di agevolare la memorizzazione e la comprensione dei casi.

... la formazione qualificante dei conducenti



C Q C

Carta di Qualificazione del

Nuovi

Semplici ed essenziali per i nostri

disponibili da febbraio-marzo



In allegato

Speciale

La disciplina relativa alla CQC.
Panoramica completa, normativa di
riferimento, esami e corsi di
qualificazione iniziale e periodica.
Materiale didattico fornito dal

Dott. Francesco Foresta,
Direzione Generale Motorizzazione



Multe più salate per chi guida pericolosamente

Il decreto estivo del Ministro Bianchi è diventato legge, con alcune piccole modifiche che non cambiano la sostanza del provvedimento: multare in modo pesante chi guida dopo avere bevuto e chi non rispetta i limiti di velocità

Con la legge n. 160 del 2 ottobre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007, il Codice della Strada cambia ancora faccia. Non siamo ancora arrivati alla "metamorfosi" che avrà luogo non appena sarà finita la discussione sul disegno di legge n. 1677, ma qualcosa di nuovo già c'è ed occorre prenderne atto. Sono in molti ad avere messo in discussione la legittimità e la coerenza di molte di queste norme, e di questo accenniamo anche noi pur senza volere fare polemiche gratuite: come addetti al settore, interessa anche noi capire come rispettare e applicare le leggi, anche per anticipare le domande delle autoscuole nostre clienti. Prima di tutto, i neopatentati. Se ne parlava da tempo, della necessità di imporre più paletti al modo di guidare dei conducenti più giovani, le principali vittime e carnefici delle stragi del sabato sera. Le statistiche continuano a dirlo in modo oggettivo, che i morti negli incidenti gravi dei weekend sono giovani con poca esperienza di guida e ancora meno prudenza e rispetto per il prossimo. Ecco allora la decisione del Ministro - che rispecchia le volontà della Commissione Europea - di imporre un limite di potenza dei veicoli in mano

loro, con la modifica dell'articolo 117, e di rafforzare la cultura della sicurezza stradale nelle autoscuole e negli istituti (art. 230). Sempre nell'ottica di sradicare cattivi comportamenti di guida, si è messo mano ancora agli articoli su



alcohol e droga, il 186 ed il 187, aumentando l'entità della sanzione ma depenalizzando, di fatto, il rifiuto di accertamenti. In molti hanno gridato - e vogliamo unirci al coro - allo scandalo, per lasciare di fatto impunito un atteggiamento di per sé antieducativo (produttivo forse sì, ma solo per le casse dello Stato - speriamo almeno che i fondi vengano utilizzati per una reale opera di prevenzione): ancora una volta, viene da pensare, il più furbo (il più ricco?) ha la meglio sugli altri, onesti e

soprattutto poveri. Possiamo solo sperare che questi due importantissimi articoli subiscano ancora delle modifiche, nel senso di una maggiore severità ma anche di una maggiore giustizia. Quanto alle variazioni sull'articolo 142, quello sui limiti di velocità, nulla da eccepire, salvo domandarsi quando saranno pronti i cartelli luminosi di segnalazione dei posti di controllo, e salvo domandarsi se non sia eccessiva la decurtazione di 5 punti per chi supera di oltre 10 e fino a 40 km/h la velocità prevista. Legittimo ci appare il divieto di trasportare minori di 5 anni su ciclomotori e motocicli, così come assolutamente ovvio è punire con forza chi guida, anzi, si ostina a volere guidare, senza la patente, senza cioè avere i requisiti necessari. Evitiamo invece di commentare - perchè i lettori potranno benissimo farlo per noi, magari ridendoci sopra a denti stretti - l'articolo 157 che introduce il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata per fare funzionare il condizionatore d'aria. Gli organi di controllo verranno forse dotati anche di occhiali a raggi X per vedere come armeggiano al cruscotto i nostri autisti accaldati (questa è logicamente una battuta...).

>> Stop alle stragi del sabato sera - la legge Bianchi ha previsto anche che...

Chiunque, **dopo le ore 20 e prima delle ore 7**, viola gli artt. 186 [guida in stato di ebbrezza], 187 [guida dopo aver assunto droghe] e i commi 8 e 9 degli artt. 141 [non modera la velocità in vicinanza di curve, dossi, incroci, scuole, ecc. o gareggia in velocità] e 142 [supera i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, o li supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h] è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di **Euro 200**, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.





Codice della strada previgente

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117

Legge 2 ottobre 2007 n. 160

Art. 116 >> Patente

Comma 13: Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.338 a Euro 9.537; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

Comma 18: Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.

Comma 13: Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da Euro 2.257 a Euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

Comma 18: Nessuna modifica.

Comma 13: Nessuna modifica.

Comma 18: Nessuna modifica.

Art. 117 >> Limitazioni nella guida

Comma 1: Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

Comma 2: Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Comma 2-bis: Non previsto.

Comma 3: Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

Comma 5: Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a Euro 296. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi.

Art. 2, comma 2, Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117: Non previsto.

Comma 1: E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

Comma 2: Nessuna modifica.

Comma 2-bis: Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

Comma 3: Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

Comma 5: Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148 a Euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi.

Art. 2, comma 2, Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117:

Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto **[cioè dal 31 gennaio 2008]**.

Comma 1: Nessuna modifica.

Comma 2: Nessuna modifica.

Comma 2-bis: Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

Comma 3: Nessuna modifica.

Comma 5: Nessuna modifica.

Art. 2, comma 2, Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117: Nessuna modifica.

Art. 142 >> Limiti di velocità

Comma 6: Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

Comma 6-bis: Non previsto.

Comma 6: Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

Comma 6-bis: Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Comma 6: Nessuna modifica.

Comma 6-bis: Nessuna modifica.

**Codice della strada previgente**

Comma 9: Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

Comma 9-bis: Non previsto.

Comma 11: Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettera b), e), f), g), h), i) e l) [cioè veicoli che trasportano merci pericolose, autotreni, autobus, autocarri che superano 3,5 t, mezzi d'opera] le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

Comma 12: Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117

Comma 9: Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Comma 9-bis: Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Comma 11: Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettera b), e), f), g), h), i) e l) [cioè veicoli che trasportano merci pericolose, autotreni, autobus, autocarri che superano 3,5 t, mezzi d'opera] le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis [multa da Euro 829 a Euro 3.315] e 3 [multa da Euro 713 a Euro 2.853] del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.

Comma 12: Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente.

Legge 2 ottobre 2007 n. 160

Comma 9: Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli artt. 225 e 226 del presente codice.

Comma 9-bis: Nessuna modifica.

Comma 11: Nessuna modifica.

Comma 12: Nessuna modifica.

Art. 157 >> Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Comma 7-bis: Non previsto.

Comma 7-bis: Non previsto.

Comma 7-bis: E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 400.

Comma 8: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36 a Euro 148.

Comma 8: Nessuna modifica.

Comma 8: Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36 a Euro 148.

Art. 170 >> Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

Comma 1-bis: Non previsto.

Comma 1-bis: Sui veicoli di cui al comma 1 [ciclomotori e motocicli a due ruote] è vietato il trasporto di minori di anni quattro.

Comma 1-bis: Sui veicoli di cui al comma 1 [ciclomotori e motocicli a due ruote] è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

Comma 6-bis: Non previsto.

Comma 6-bis: Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148 a Euro 594.

Comma 6-bis: Nessuna modifica.

Art. 173 >> Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Comma 1: Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

Comma 1: Nessuna modifica.

Comma 1: Nessuna modifica.

**Codice della strada previgente**

Comma 2: E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

Comma 3: Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 70 a Euro 285.

Comma 3-bis: Non previsto.

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117

Comma 2: Nessuna modifica.

Comma 3: Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 70 a Euro 285.

Comma 3-bis: Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148 a Euro 594. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Legge 2 ottobre 2007 n. 160

Comma 2: Nessuna modifica.

Comma 3: Nessuna modifica.

Comma 3-bis: Nessuna modifica.

Art. 186 >> Guida sotto l'influenza dell'alcool

Comma 2: Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da Euro 258 a Euro 1.032. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale.

All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'art. 223.

Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

Comma 2: Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da Euro 500 a Euro 2.000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi.

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.

Comma 2-bis: Non previsto.

Comma 2-bis: Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli artt. 222 e 223.

Comma 2-ter: Non previsto.

Comma 2-ter: Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

Comma 2: Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da Euro 500 a Euro 2.000 [non è più previsto l'arresto fino a un mese], qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) [non è più prevista la possibilità di commutare la pena detentiva in attività sociale].

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) [non è più prevista la possibilità di commutare la pena detentiva in attività sociale].

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.

Comma 2-bis: Nessuna modifica.

Comma 2-ter: Nessuna modifica.



Codice della strada previgente

Comma 2-quater: Non previsto.

Comma 5: Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Comma 7: In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2 [arresto fino ad un mese, ammenda da Euro 258 a Euro 1.032, sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da uno a sei mesi per recidiva nel corso di un anno].

Comma 8: Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

Comma 9: Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117

Comma 2-quater: Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Comma 5: Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.

Comma 7: Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500 a Euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 ad Euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Comma 8: Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 [guida in stato di ebbrezza] e 2-bis [conducente in stato di ebbrezza coinvolto in un incidente], il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

Comma 9: Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 [guida in stato di ebbrezza] e 2-bis [conducente in stato di ebbrezza coinvolto in un incidente], il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Legge 2 ottobre 2007 n. 160

Comma 2-quater: Nessuna modifica.

Comma 5: Nessuna modifica.

Comma 7: Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500 a Euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 ad Euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Comma 8: Nessuna modifica.

Comma 9: Nessuna modifica.

Art. 187 >> Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti

Comma 1: E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Comma 1: Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a Euro 4.000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di

Comma 1: Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a Euro 4.000 e l'arresto fino a tre mesi [non è più prevista la possibilità di commutare la pena detentiva in attività sociale]. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.

Codice della strada previgente

Comma 1-bis: Non previsto.

Comma 1-ter: Non previsto.

Comma 5-bis: Non previsto.

Comma 7: Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'art. 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'art. 186.

Comma 8: In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2 [arresto fino ad un mese, ammenda da Euro 258 a Euro 1.032, sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi per recidiva nel corso di un anno].

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117

veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.

Comma 1-bis: Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli artt. 222 e 223.

Comma 1-ter: Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.

Comma 5-bis: Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

Comma 7: Abrogato.

Comma 8: Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7 [multa da Euro 2.500 a Euro 10.000 (in caso d'incidente la multa va da Euro 3.000 a Euro 12.000), sospensione della patente da sei mesi a due anni e fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che appartenga a persona estranea al reato]. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119.

Legge 2 ottobre 2007 n. 160

Comma 1-bis: Nessuna modifica.

Comma 1-ter: Nessuna modifica.

Comma 5-bis: Nessuna modifica.

Comma 7: Non previsto.

Comma 8: Nessuna modifica.

Art. 230 >>> Educazione stradale

Comma 1: Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti.

Comma 1: Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.

Comma 1: Nessuna modifica.

LE “CURIOSITÀ” MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Il decreto-legge 3/8/07, n. 117 (convertito, con modificazioni, nella Legge 2/10/07, n. 160), ha apportato numerose modifiche al CdS. Riportiamo l'analisi, sintetica ma accurata, del testo di legge, effettuata da Valerio Platia, per permettere a ciascun lettore di giudicare direttamente. Per una maggiore comprensione, ricordiamo che le leggi citate sono riportate nelle pagine precedenti di questa pubblicazione.



Art. 116 CdS

Subito dopo la pubblicazione del decreto-legge gli organi di stampa hanno riportato la notizia che le modifiche al Codice della strada interessavano principalmente l'incremento delle multe. Ebbene, dalle modifiche apportate all'art. 116 comma 13 (guida senza patente) non si direbbe; infatti, la multa è diventata meno onerosa: da Euro 2.338 è passata a Euro 2.257 (un decremento di ben 81 Euro).

Art. 117 CdS

È stato ridotto a un anno il tempo per il quale i neopatentati (che conseguiranno la patente dal 31/01/08) non potranno guidare auto potenti (oltre 50 kW/t). Tuttavia, il comma 5 contiene ancora (in modo esplicito) il riferimento ai tre anni, sia per quanto riguarda i limiti di velocità che per quelli di guida (relativi, cioè, alla potenza del veicolo). Consideriamolo un refuso!

Con la nuova norma si è venuto a creare uno squilibrio nella definizione di “neopatentato”; infatti, per alcune disposizioni è considerato tale chi ha conseguito la patente da meno di tre anni, per altre, invece, lo è chi ha conseguito il titolo da meno di un anno. Il comma 5 stabilisce, inoltre, che le restrizioni (limiti di velocità specifici e potenza massima del veicolo) si applicano al solo titolare di patente di guida italiana e non anche a chi possiede una patente straniera. Un escamotage per non sottostare ai vincoli potrebbe essere quello di convertire la propria patente italiana in patente estera. Le limitazioni per i neopatentati permangono anche se il titolare di patente B ne consegua una di categoria superiore (C o D), prima che sia trascorso un anno dal conseguimento della patente B.

In caso di revoca, la nuova patente è soggetta alle limitazioni sopra richiamate, ma a far data dal giorno del conseguimento della patente revocata (art. 130).

Stranamente le limitazioni sulla velocità (90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 km/h sulle autostrade) vanno rispettate solo da chi possiede la patente B e non da chi è titolare della patente A.

Gli allievi conducenti muniti di “foglio rosa” non sono soggetti alle limitazioni per la conduzione di autoveicoli (possono, dunque, esercitarsi anche su autovetture di potenza superiore a 50 kW/t e possono superare i limiti di velocità stabiliti per i neopatentati), in quanto le restrizioni decorrono dalla data di superamento del-

l'esame di guida. Di contro, le esercitazioni per il conseguimento della patente A1 o A limitata non possono avvenire con motocicli di qualsiasi potenza e cilindrata.

Art. 142 CdS

Non è più diversificata la durata della sospensione della patente per i neopatentati che sfiorano i limiti di velocità; adesso, il periodo di sospensione è uguale per tutti. La legge di conversione ha aggiunto l'inibizione alla guida per tre mesi (dopo la restituzione della patente sospesa), nella fascia oraria notturna (dalle ore 22 alle 7). Tuttavia, il nuovo provvedimento è stato previsto solo per la violazione del superamento dei limiti di oltre 40 km/h e fino a 60 km/h, ma non, invece, per la più grave infrazione del superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h.

Non è stato stabilito a cosa vada incontro il soggetto che durante il periodo di inibizione alla guida circoli nella fascia oraria vietata (si ipotizza la revoca). Inoltre, non è di facile riscontro, durante i normali controlli stradali esperiti dagli organi di Polizia, la verifica dell'esistenza di tale provvedimento in capo al soggetto fermato.

Superare i limiti massimi di velocità comporta la sospensione della patente per un tempo maggiore rispetto al passato e anche una decurtazione di punti più elevata.

È persino prevista la revoca della patente per il trasgressore recidivo. Al riguardo vi è da dire che nella maggior parte dei casi viene applicata solo la pena pecuniaria, mentre le anzidette sanzioni accessorie, purtroppo, non trovano riscontro, se la contestazione della violazione non avviene in modo immediato, ma differito, in quanto occorre la certezza del soggetto che ha trasgredito.

Art. 157 CdS

Il novello comma 7-bis prevede una sanzione da 200 a 400 Euro se si lascia il motore acceso (durante la fermata o la sosta) al fine di mantenere in funzione il climatizzatore. Viene spontaneo chiedersi come faranno i controllori a stabilire se il motore è stato lasciato acceso esclusivamente con lo scopo di avere un po' di refrigerio/calore all'interno dell'abitacolo o se, invece, ciò sia dovuto ad altri motivi.

Art. 186 CdS

La legge di conversione ha soppresso la pena detentiva per la guida in stato di

ebbrezza (lasciandola attiva solo per valori superiori a 0,8 g/l), nonché la possibilità di commutarla con un'attività sociale.

Aver abolito la pena dell'arresto, seppur per il primo range alcolemico (oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l) va contro la “mano pesante” che il Governo si era imposto.

Per chi guida veicoli senza motore o autoveicoli, in stato di ebbrezza etilica o per uso di sostanze stupefacenti non è prevista la confisca del mezzo; mentre, se si viene “pizzicati” in tali condizioni, alla guida di ciclomotori o motoveicoli, alle normali sanzioni si aggiunge anche la confisca del veicolo (art. 213 comma 2-sexies). È lampante la disparità di trattamento tra ubriachi/drogati automobilisti e ubriachi/drogati motociclisti.

Art. 187 CdS

Guidare in stato di alterazione psico-fisica, dopo aver assunto stupefacenti non comporta più la decurtazione di alcun punto-patente (prima ne venivano sottratti 10).

Di contro, rifiutare di sottoporsi al test di verifica comporta, come in passato, la decurtazione di 10 punti. Questa incongruenza è dovuta al fatto che la tabella di cui all'art. 126-bis non è stata aggiornata in modo corrispondente.

Art. 6, comma 2, D-L 117/07

Nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento (per rendere la norma ancora più efficace si potevano includere anche bar e pub!) è vietata la somministrazione di alcolici dopo le ore 2 della notte. Non è chiaro se ad essere vietata è solo la somministrazione o anche la vendita, ad esempio di bottiglie integre, di liquidi alcolici.

Art. 6-bis, comma 2, Legge 160/07

È stata aggiunta un'ulteriore sanzione di Euro 200 per chi, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, violi gli artt. 186, 187 e i commi 8 e 9 degli artt. 141 e 142, come ad esempio, non regolare la velocità in prossimità delle scuole (da notare che nell'orario prescritto non vi è il pericolo di trovare studenti, seppur mattinieri o ritardatari, in vicinanza di edifici scolastici, specie nel periodo estivo), nonché gareggiare in velocità o superare i limiti nella fascia oltre 10 km/h e fino a 60 Km/h. Stranamente risulta esclusa da questa ulteriore sanzione la più grave infrazione del superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h.

Dopo il SIIT 2 anche il CED di Roma propone il servizio per le CQC

La Direzione del SIIT 2, Lombardia e Liguria aveva pensato da tempo al servizio di prenotazione telematica delle CQC. Infatti la procedura informatica Fastwork, attiva da qualche mese, aveva messo a disposizione il servizio relativo alle CQC incominciando da quelle rilasciate "per titoli". Il servizio fornito agli operatori professionali (autoscuole e studi di consulenza) è stato ottimo e ha ridotto di fatto il lavoro degli operatori UP.

Anche in questo caso, quindi, l'informatica ha potuto essere di supporto a chi opera nel settore. In questo senso la scelta del termine Fastwork, che letteralmente significa "lavoro veloce", è sembrata proprio azzeccata.

È probabile che proprio per questo motivo i responsabili del CED (Centro Elaborazione Dati) presso il Ministero dei Trasporti hanno ben pensato di mettere a disposizione di tutti, non solo degli operatori di Lombardia e Liguria, una procedura simile ma centralizzata. Roma infatti non poteva tardare ed ecco che entra a far da padrone il "Prenota CQC", erede del vecchio prenota che non ha certo bisogno di presentazioni tra gli operatori del settore

Tutto questo lo si rileva dalla circolare n. 0104478/RU del 14 novembre '07 a firma del direttore generale Dott. Ing. Sergio Dondolini che nella sua comunicazione riporta un passo che ci conforta perché gratifica anche il nostro lavoro.

Il passo è il seguente:

"Si precisa che nel mese di dicembre la procedura consentirà l'acquisizione, da parte dell'operatore professionale, anche della foto del titolare eliminando tale operazione presso l'ufficio periferico".

Questo significa che le autoscuole potranno presentare la pratica anche con la foto digitale dell'interessato. Basterà dotarsi di un piccolo scanner e il miracolo sarà fatto; la pratica completa sarà un gioco da ragazzi e sarà pure bello farlo.

È un bel passo verso un servizio più completo palpabile anche dall'utenza cliente delle autoscuole ed è un bel passo anche per noi che da tempo avevamo già inserito nelle procedure l'acquisizione digitale delle foto.

Ma non è tutto; il direttore generale continua con un secondo passo che ci esalta perché ci coinvolge ancora di più:

"Saranno inoltre rese disponibili le funzioni (web service) per l'integrazione con eventuali applicativi di interfaccia sviluppati per gli operatori professionali".

E su questa dichiarazione il nostro ufficio tecnico applaude e "taglia la torta". È infatti un bel passo avanti visto che si tratta di una nuova tecnologia e il tutto anche con tutte le connessioni esistenti, quindi ancora con la vecchia linea analogica o la ISDN. Basterà quindi un click di mouse per fare il tutto, chiaramente dopo aver inserito correttamente tutti i dati nei gestionali, foto compresa. Questo è quanto dice il responsabile del nostro ufficio R&S che non vede l'ora di mettersi all'opera anche per quest'altro secondo passo che sarà un altro bel servizio.


Ringraziamo quindi, anche in nome dei nostri utilizzatori di sistemi informatici, tutti coloro che hanno e ne siamo convinti continueranno a promuovere queste iniziative per il bene di tutti.

RECUPERO FORMATO TASCA- FUNZIONALE E PRATICO SEMPRE A PORTATA DI MANO

Il prontuario che riepiloga le infrazioni più comuni e la decurtazione punti relativa a ciascuna di esse.

È uno strumento pratico, essenziale ed efficace per far comprendere a colpo d'occhio quali sono le situazioni più "a rischio patente".

Può essere utilizzato dall'autoscuola come strumento promozionale e pubblicitario.



SIDA by AutoSoft

La nostra rete di assistenza e consulenza IN TUTTA ITALIA

Info Data - Dal Zotto Giuseppe
uff. 0424/500216
giuseppe@infodataweb.com

Bea Logic - Lenna Francesco
uff. 042/72104
francesco.lenna@lenna.it

Tecnoservice - Albano Corrado
uff. 099/4792052 cell. 347/5002029
bremal@tin.it

Piscitello Rosanna
cell. 335/5755379
r.piscitello@patente.it

Zaccaria Geom. Pietro
cell. 335/1853143
tzac@inwind.it

SIE srl - Gaetano Gentile
uff. 051/6242169
ggentile@sie.it

AutoSoft Multimedia
uff. 0332/511550
amministratore@patente.it

Ethere - Ferdinando Pavesi
uff. 0881/330655 cell. 338/3265111
info@ethere.it

Softown - Marseglia Francesco
uff. 0823/846398
www.softown.it

Mc Office - Capparone Marco
uff. 081/7576475 cell. 349/2246033
mcoffice.sida@virgilio.it

M&G Informatica - G. Gangi e M. Maiorana
uff. 095/221838 - 095/7335632 cell.
320/6248004 - info@mginformatica.biz
Numero verde gratuito: 800 910 543

Studio Sat - Satolli Renato
uff. 070/495828
satollirenato@tiscali.it

